



San Marino, 23 febbraio 2024/1723 d.f.R.  
Prot. n° 20087/2024

Spett.le  
**UFFICIO GESTIONE RISORSE  
AMBIENTALI ED AGRICOLE**

**AGLI OPERATORI AGRICOLI  
INTERESSATI**

**= SEDE =**

Oggetto: **Premio Produzione Carne Bovina ed Equina  
Art. 39 Legge 20 settembre 1989 n. 96  
Esercizio finanziario 2024**

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, nella seduta del 22 febbraio 2024, ha deliberato di riconoscere un premio di produzione carne bovina ed equina complessivo pari a **€ 130.000,00**, da ripartirsi come di seguito indicato.

Aventi Diritto: Operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli artt. 2 e 3 della Legge 20 Settembre 1989 n° 96.

Pensionati agricoli e conduttori di aziende in economia part-time.

L'entità del premio riferito ad ogni capo bovino macellato in territorio sammarinese ed ogni capo equino macellato sia all'interno che fuori del territorio, sarà determinato dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole ripartendo lo stanziamento complessivo tra gli aventi diritto sulla base dei chili di carne prodotti applicando il rapporto 2:1 (due a uno), come da coefficienti sotto riportati, tra operatori agricoli muniti di regolare licenza di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n° 96/1989 e pensionati agricoli - conduttori di aziende in economia part-time, in maniera tale che il premio unitario riconosciuto per i chili di prodotto di spettanza dei primi (titolari di licenza) sia doppio rispetto al premio unitario riconosciuto per i chili di prodotto di spettanza dei secondi (operatori agricoli non titolari di licenza), come segue:

	<i>titolari di licenza</i>	<i>non titolari di licenza</i>
- capi nati in stalla fino a un massimo di	€ <b>1,66</b> al kg	€ <b>0,83</b> al kg
- capi acquistati fino a un massimo di	€ <b>1,04</b> al kg	€ <b>0,52</b> al kg
- capi macellati di urgenza fino a un massimo di	€ <b>1,04</b> al kg	€ <b>0,52</b> al kg.

I capi bovini da ristallo acquistati fuori territorio dovranno essere mantenuti in allevamento, ai fini dell'accesso al premio di produzione, per non meno di 9 mesi.

Per i baliotti da 8 a 30 giorni acquistati fuori territorio è consentita la macellazione al compimento del 5° mese di vita.



In caso di macellazioni straordinarie e limitate, autorizzate preventivamente dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole possono accedere al premio produzione anche quei capi bovini da ristallo acquistati fuori territorio che siano stati mantenuti in allevamento per un periodo di mesi 7½.

Il premio potrà essere liquidato anche in caso di abbattimento, certificato dal Servizio Veterinario, per problemi fisici anche in deroga ai 9 mesi di permanenza per i capi bovini acquistati.

In detti casi il produttore o la Cooperativa Allevatori Sammarinesi è tenuto/a preventivamente a notificare all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole le macellazioni in deroga, indicando il numero dei capi bovini, i relativi tatuaggi e l'allevamento di provenienza.

Il premio è altresì esteso per le macellazioni di tori riproduttori a fine carriera, vitelli in purezza di razze da latte e vacche a fine carriera anche se macellati fuori territorio. Tori riproduttori e vacche a fine carriera, anche se inizialmente introdotti in azienda a seguito di acquisto, ai fini dell'ottenimento del Premio saranno considerati come capi nati a San Marino.

L'elenco delle macellazioni di tali capi sarà trasmesso mensilmente all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole per conto degli allevatori dalla Cooperativa Allevatori Sammarinesi.

Il servizio amministrativo del Mattatoio gestito dall'A.A.S.S. trasmetterà mensilmente all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, al fine della liquidazione del premio, l'elenco delle macellazioni sulla base di un tabulato concordato; in detto elenco dovranno essere altresì riportati i conferimenti relativi alle macellazioni avvenute fuori territorio.

Il produttore di carne equina dovrà trasmettere mensilmente all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole la distinta delle vendite effettuate con allegata dichiarazione di vendita controfirmata dalle macellerie all'interno e fuori del territorio, nonché attestato di macellazione avvenuta rilasciata da parte del Mattatoio di riferimento.

Qualora il premio produzione carne bovina ed equina da liquidare, calcolato con i parametri sopra indicati, sia superiore alla somma stanziata lo stesso sarà ridotto in misura percentuale.

Il capitolo di bilancio su cui imputare gli oneri è il seguente:

2-5 6735 "Finanziamento Legge 20/09/1989 n° 96 contributi e premi".

*Stefano Canti*  
**Presidente**